CAMERA DEI DEPUTATI N. **2381**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLE DEPUTATE

MARROCCO, ROSSELLO, DALLA CHIESA, TENERINI

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori da parte di coppie conviventi e di persone singole

Presentata il 6 maggio 2025

ONOREVOLI COLLEGHE E COLLEGHI ! — La presente proposta di legge nasce dalla necessità di adeguare la normativa vigente in materia di adozione alla recente pronuncia della Corte costituzionale che, con la sentenza n. 33 del 21 marzo 2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 29-*bis*, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, recante l'esclusione delle persone singole dall'adozione internazionale dei minori. Tale decisione ha innanzitutto evidenziato come il divieto assoluto di adozione imposto alle persone singole rischi di compromettere il diritto del minore a essere accolto in un ambiente familiare stabile e armonioso. La tutela dell'interesse del minore costituisce infatti il principio ispiratore della menzionata legge n. 184 del 1983, che persegue il fine ultimo di permettere al minore di crescere in un ambiente familiare armonioso e in un contesto affettivo accogliente, ove ciò non sia possibile nella famiglia d'origine. La citata legge n. 184 del 1983 non esclude a priori l'astratta idoneità della persona singola di garantire al minore un ambiente stabile e armonioso. Essa già prevede infatti che, in alcuni casi specifici, il minore possa essere inserito in un nucleo familiare monoparentale. Il che presuppone che anche la persona singola possa essere fonte di quell'accoglimento e di quel calore di cui un minore ha bisogno quando è privato, per le ragioni più varie, della possibilità di crescere nella famiglia d'origine.

Questo è valido certamente per i minori in stato di abbandono, sia a livello nazionale che internazionale.

La presente proposta di legge, tuttavia, si pone l'obiettivo di ampliare ulteriormente la portata della menzionata sentenza della Corte costituzionale e di esten-

dere alle coppie conviventi e alle persone singole la possibilità di adottare non solo minori stranieri, ma anche minori italiani. Naturalmente tale risultato va raggiunto non perdendo mai di vista il fine ultimo da tutelare, ossia il migliore interesse del minore: occorre quindi prevedere adeguati criteri di valutazione dell'idoneità dell'aspirante genitore ad accogliere il minore, basati sulla capacità affettiva, educativa e di mantenimento del minore stesso, nonché sulla rete familiare di riferimento. Si tratta di non perdere mai di vista l'interesse del minore, anche alla luce degli importanti cambiamenti intervenuti nella società. Le coppie conviventi sono ormai un fenomeno diffuso di cui non si può non prendere atto, tanto più se consideriamo che il fine ultimo è quello di assicurare al minore, in una cornice di sicurezza e in un sistema di garanzie, un contesto affettivo e familiare. L'estensione del diritto di adozione alle coppie conviventi e alle persone singole avrebbe un impatto positivo sotto numerosi profili: *a)* in primo luogo, a livello sociale, in quanto aumenterebbe le possibilità di accoglienza per i minori in stato di abbandono; *b)* inoltre, garantirebbe una maggiore conformità della legislazione italiana ai princìpi costituzionali e agli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo; *c)* infine, contribuirebbe a superare gli stereotipi e i pregiudizi esistenti, riconoscendo l'idoneità delle persone singole a offrire un ambiente familiare stabile e affettuoso.

Non sfugge l'esigenza di assicurare all'adottato la presenza di entrambe le figure genitoriali, ma, sebbene l'adozione da parte di una coppia continui a rappresentare la scelta in astratto preferibile, ciò non può costituire argomento di esclusione delle persone singole dalla platea degli adottanti. Tanto più se si considera che, ai sensi dell'articolo 2 della medesima legge n. 184 del 1983, alla persona singola può già essere affidato un minore e, qualora tra il primo e il minore si crei un forte legame affettivo, non permettere all'affidatario di poter adottare l'affidato costituirebbe per quest'ultimo uno strappo affettivo che non trova giustificazione logica.

La presente proposta di legge rappresenta pertanto un passo significativo verso una maggiore tutela dei diritti dei minori e una più equa regolamentazione dell'istituto dell'adozione. L'inserimento delle persone singole tra i soggetti legittimati all'adozione risponde ai princìpi di solidarietà sociale e autodeterminazione, garantendo al contempo il migliore interesse del minore.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184)

1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 1, dopo le parole: « ad una famiglia » sono inserite le seguenti: « o a una coppia convivente ai sensi dell'articolo 1, commi 36 e 37, della legge 20 maggio 2016, n. 76, di seguito "coppia convivente" »;

2) al comma 3-*bis*, dopo le parole: « ad una famiglia, » sono inserite le seguenti: « a una coppia convivente o ad una persona singola, »;

b) all'articolo 4:

1) al comma 5-*bis*, dopo le parole: « la famiglia », ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: « , la coppia convivente o la persona singola »;

2) al comma 5-*ter*, dopo le parole: « ad altra famiglia » sono inserite le seguenti: « , coppia convivente o persona singola » e dopo le parole: « da altra famiglia » sono inserite le seguenti: « , coppia convivente o persona singola »;

c) all'articolo 5, comma 4, le parole: « della famiglia affidataria » sono sostituite dalle seguenti: « della famiglia, della coppia convivente o della persona singola affidatarie »;

d) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« Art. 6. – *1.* L'adozione è consentita:

a) a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve aver avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto;

b) a coppie di fatto, la cui convivenza è attestata ai sensi dell'articolo 1, comma 37, della legge 20 maggio 2016, n. 76, da almeno tre anni;

c) a persona singola non coniugata.

2. Gli adottanti devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare.

3. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando.

4. Il requisito della stabilità del rapporto di cui al comma 1, lettera *a)*, può ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.

5. I limiti di cui al comma 3 possono essere derogati qualora il tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.

6. Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero quando essi siano genitori di figli anche adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già adottato dagli stessi.

7. Ai medesimi adottanti sono consentite più adozioni anche con atti successivi e costituisce criterio preferenziale ai fini dell'adozione l'avere già adottato un fratello dell'adottando o il fare richiesta di adottare più fratelli, ovvero la disponibilità dichiarata all'adozione di minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

8. Nel caso di adozione dei minori di età superiore a dodici anni o con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono intervenire, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei ri-

spettivi bilanci, con specifiche misure di carattere economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno alla formazione e all'inserimento sociale, fino all'età di diciotto anni degli adottati »;

e) all'articolo 9, comma 2, secondo periodo, le parole: « presso una famiglia affidataria » sono sostituite dalle seguenti: « presso una famiglia, una coppia convivente o una persona singola affidatarie »;

f) all'articolo 10, comma 3, dopo le parole: « presso una famiglia » sono inserite le seguenti: « , una coppia convivente o una persona singola »;

g) all'articolo 22:

1) al comma 1, terzo periodo, le parole: « ai medesimi coniugi » sono sostituite dalle seguenti: « ai medesimi adottanti »;

2) al comma 5, dopo la parola: « coppie » sono inserite le seguenti: « o le persone singole »;

3) al comma 6, secondo periodo, dopo la parola: « coppia » sono inserite le seguenti: « o alla persona singola »;

h) all'articolo 25:

1) al comma 1, le parole: « i coniugi » sono sostituite dalla seguente: « gli » e dopo le parole: « della coppia » sono inserite le seguenti: « o della persona singola »;

2) al comma 2, dopo le parole: « da coniugi » sono inserite le seguenti: « , da coppie conviventi o da persone singole »;

3) al comma 3, dopo le parole: « dei coniugi » sono inserite le seguenti: « , della coppia convivente o della persona singola »;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« *4.* Se uno degli adottanti muore o diviene incapace nel corso dell'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse del minore, può essere ugualmente disposta a istanza dell'altro coniuge o dell'altro componente della coppia convivente nei confronti di entrambi, con effetto, per il co-

niuge o il convivente deceduto, dalla data del decesso »;

5) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« *5.* Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene la separazione tra i coniugi affidatari o tra le persone conviventi affidatarie, l'adozione può essere disposta ad istanza dell'altro coniuge o dell'altro convivente nei confronti di una sola o di entrambe le persone, nell'esclusivo interesse del minore, qualora una di loro o entrambe ne facciano richiesta »;

6) al comma 6, le parole: « ai coniugi » sono sostituite dalla seguente: « agli »;

i) all'articolo 27, primo comma, le parole: « nel matrimonio degli adottanti » sono sostituite dalle seguenti: « nel matrimonio o nella convivenza degli adottanti o di figlio della persona singola adottante »;

l) all'articolo 28:

1) ai commi 1 e 8, le parole: « i genitori adottivi » sono sostituite dalle seguenti: « il genitore adottivo o i genitori adottivi »;

2) al comma 4, le parole: « ai genitori adottivi » sono sostituite dalle seguenti: « al genitore adottivo o ai genitori adottivi »;

m) all'articolo 31, comma 3, lettera *h)*, le parole: « presso i coniugi affidatari o i genitori adottivi » sono sostituite dalle seguenti: « presso i coniugi, la coppia convivente o la persona singola affidatari ovvero presso il genitore adottivo o i genitori adottivi »;

n) all'articolo 35, comma 6, lettera *e)*, dopo le parole: « nella famiglia adottiva » sono inserite le seguenti: « o nel nucleo familiare monoparentale »;

o) all'articolo 36, comma 2, lettera *a)*, le parole: « nel matrimonio degli adottanti » sono sostituite dalle seguenti: « nel matrimonio o nella convivenza degli adottanti o di figlio della persona singola adottante »;

p) all'articolo 37, comma 1, le parole: « ai genitori adottivi » sono sostituite dalle

seguenti: « al genitore adottivo o ai genitori adottivi »;

q) all'articolo 39-*bis*, comma 2, dopo le parole: « per le coppie » sono inserite le seguenti: « o per le persone singole »;

r) all'articolo 39-*ter*, comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « i coniugi » sono inserite le seguenti: « , le coppie conviventi o le persone singole »;

s) all'articolo 41, secondo comma, le parole: « dei coniugi » sono sostituite dalle seguenti: « dei soggetti »;

t) all'articolo 47, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« *2.* Se uno dei coniugi o uno dei componenti della coppia convivente muore dopo la prestazione del consenso e prima della emanazione della sentenza, si può procedere, su istanza dell'altro coniuge o dell'altro componente della coppia convivente, al compimento degli atti necessari per l'adozione ».

Art. 2.

(Estensione degli effetti dell'adozione nei confronti degli affiliati o adottati per le coppie conviventi e le persone singole adottanti)

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le coppie conviventi e le persone singole di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *b)* e *c)*, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, possono esercitare la facoltà prevista dall'articolo 79, primo comma, della medesima legge n. 184 del 1983.



19PDL0141540